

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 39/C N. 40/C (2003-2004)

Riunioni del
22 marzo 2004
29 marzo 2004

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 39/C - RIUNIONE DEL 22 MARZO 2004

1 - APPELLO DELL'A.S. ATLETICO POZZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO POZZO/ACSI ORSA MAGGIORE DELL'11.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 30 del 5.2.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 5 febbraio 2004, accoglieva il reclamo proposto dall'A.S. Acsi Orsa Maggiore Sandonaci (avverso la decisione del Giudice Sportivo che le aveva inflitto la sanzione della perdita della gara in esame per 0-3, in favore dell'A.S. Atletico Pozzo Fasano) per una questione riguardante il tesseramento del calciatore dell'Acsi Orsa Maggiore Sandonaci, Luciano Lolli, e di conseguenza, ripristinava il risultato di 0-1, a favore di quest'ultima società, conseguito sul campo.

Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. l'avvocato Marcello Zizzi, per l'A.S. Atletico Pozzo Fasano, articolando una serie di motivi, in fatto e in diritto.

Va preliminarmente osservato che l'appello deve essere dichiarato inammissibile perché proposto da persona non legittimata, ai sensi degli artt. 29 commi 1, 5 e 9 e 30 comma 8 C.G.S..

Il presente appello risulta essere stato, infatti, come detto, firmato, in calce, dall'avvocato Zizzi e non, come previsto dalle norme in esame, dalla parte interessata.

A margine del primo foglio del reclamo il presidente e legale rappresentante della società, Soleti Stefania dava "mandato" all'avvocato Marcello Zizzi di rappresentare e difendere la società "nella procedura di cui al presente atto".

Questa firma apposta a margine della prima pagina del ricorso deve, secondo la costante giurisprudenza di questa Commissione, essere considerata, esclusivamente, come conferimento di delega in favore del citato avvocato, a difendere la società nel presente procedimento.

Consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S. Atletico Pozzo di Pozzo Faceto (Brindisi), ai sensi dell'art. 29 nn. 1 e 5 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELLA POL. FORTE COLLEFFERRO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E DELL'AMMENDA DI € 1.400,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 269 del 18.2.2004)

Con atto del 23 dicembre 2003 il Presidente della Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. deferiva alla Commissione Disciplinare competente il calciatore Battistoni Gerardo Daniel e la Società Polisportiva Forte Collevero contestando al primo la violazione dell'art. 1 C.G.S. per aver partecipato illegittimamente a n. 7 gare del Campionato di Serie B Girone E e alla seconda la violazione degli articoli 1 e 12 C.G.S. per aver schierato in campo il calciatore Battistoni Gerardo Daniel nelle gare di cui sopra.

Nella premessa dell'atto di deferimento si precisava che il Battistoni era stato tesserato in data 31 ottobre 2003, in base alla documentazione presentata, come calciatore italiano mai tesserato all'estero; che la Federazione argentina interpellata dall'Ufficio Tes-

seramento aveva comunicato, con lettera del 31 dicembre 2003, l'esistenza di un precedente tesseramento del calciatore per il Club A.D.I.U.R. della Asociación Rosarina de Fútbol; che in data 23 dicembre 2003 la L.N.D. aveva disposto ai sensi dell'art. 42 delle N.O.I.F. la revoca del tesseramento del Battistoni, per cui doveva ritenersi illegittima e comunque irregolare la partecipazione dello stesso a 7 gare di campionato nel periodo intercorrente fra il 1° novembre ed il 20 dicembre 2003.

La Commissione Disciplinare con delibera adottata nella riunione del 13 febbraio 2004 e pubblicata nel C.U. n. 269 del 18 febbraio 2004, disattese le deduzioni difensive della Società deferita, in parziale accoglimento dell'atto di deferimento infliggeva alla Società Polisportiva Forte Colleferro la sanzione sportiva di punti 7 di penalizzazione da scontare nella stagione in corso, nonché la sanzione pecuniaria di euro 1.400,00 di ammenda; dichiarava non luogo a provvedere nei confronti di Battistoni Gerardo Daniel, non essendo questi soggetto alla giurisdizione sportiva in seguito alla revoca del suo tesseramento.

Avverso tale decisione ha interposto appello la Polisportiva Forte Colleferro sostenendo in primo luogo che il Battistoni, essendo in possesso della cittadinanza italiana e di un passaporto rilasciato dalla Repubblica italiana, avrebbe potuto ottenere il tesseramento in forza di tale "status" senza alcuna necessità della contestuale dichiarazione di non essere mai stato tesserato per altra federazione calcistica, che gli era stata invece richiesta dalla Divisione Calcio a Cinque.

In merito all'addebito contestato l'appellante rileva inoltre che la responsabilità del Battistoni deve essere valutata come particolarmente tenue considerata la giovane età del calciatore al momento del tesseramento in Argentina e la natura del vincolo dello stesso contratto (tesseramento scolastico riferito all'iscrizione ad un corso di calcio per minori); quanto alla responsabilità della Società ex art. 12 n. 8 C.G.S. invoca la propria totale buona fede, sostenendo di aver completamente ignorato il tesseramento scolastico del Battistoni, contratto quando il calciatore aveva appena compiuto 13 anni.

In ordine alla congruità della sanzione, richiama alcune precedenti decisioni emesse da questa Commissione in analoga materia e chiede una congrua riduzione della penalizzazione inflitta dalla Commissione Disciplinare, che tenga conto ed applichi il principio di equità.

La C.A.F. ritiene che il ricorso debba essere respinto perché infondato.

Dagli atti del procedimento risulta incontestabilmente l'esistenza di un precedente tesseramento del Battistoni per la Federazione argentina, sia pure in ambito di attività scolastica; pertanto il Battistoni non avrebbe potuto ottenere il tesseramento con lo "status" di calciatore mai tesserato all'estero ma avrebbe dovuto adottare, come esattamente osservato dalla Commissione Disciplinare, il particolare *modus agendi* previsto per il tesseramento di soggetto proveniente da federazione estera. Al riguardo, ovviamente, non assume alcuna rilevanza il fatto che il Battistoni fosse munito della cittadinanza italiana, non essendo prevista dalle norme federali una sostanziale diversità di trattamento fra italiani e stranieri nell'ipotesi di tesseramento di calciatori provenienti da Federazione straniera.

La carenza di un requisito essenziale comporta l'invalidità del tesseramento del Battistoni (che pertanto è stato legittimamente revocato ai sensi dell'art. 42 delle N.O.I.F.) e l'irregolarità della partecipazione del calciatore alle sette gare disputate nell'intervallo di tempo intercorrente tra il tesseramento invalido e la revoca dello stesso.

Della violazione commessa è tenuta a rispondere la Società Forte Colleferro, la cui responsabilità si riscontra quanto meno nel non aver compiuto alcun accertamento sulla veridicità della dichiarazione rilasciata dal Battistoni riguardo all'inesistenza di un precedente tesseramento presso la Federazione argentina, come diligenza e prudenza avrebbero richiesto nel caso di specie.

In ordine alla domanda di riduzione della penalizzazione in classifica in applicazione di generiche ragioni di equità, questa Commissione rileva che l'entità della sanzione è stata esattamente determinata dai primi giudici secondo il disposto dall'art. 12 n. 8

C.G.S., che prevede la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato calciatori ai quali la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento; le circostanze addotte dall'appellante non giustificano la riduzione della sanzione neppure facendo ricorso a criteri equativi, non potendosi instaurare alcun confronto con altri casi, non omogenei sotto il profilo oggettivo e soggettivo, precedentemente sottoposti al giudizio di questa Commissione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Forte Colferro di Colferro (Roma). Ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DEL CALCIATORE OKOLIE CHRISTIAN CHARLIBE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI INERENTE LA MANCATA CONCESSIONE, DA PARTE DELL'UFFICIO TESSERAMENTO L.N.P., DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ RELATIVO AL CONTRATTO STIPULATO DAL RECLAMANTE CON L'ASCOLI CALCIO 1898 (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)

Con reclamo del 3.11.2003 alla Commissione Tesseramenti, il calciatore Okolie Christian Charlibe impugnava il provvedimento con cui l'Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Professionisti aveva negato il visto di esecutorietà al contratto dallo stesso stipulato con la Società Ascoli Calcio per la stagione sportiva 2003/2004, in applicazione del divieto di tesseramento di calciatori extracomunitari nella corrente stagione a favore delle Società di Serie B, introdotto con delibera del Consiglio Federale del 4.3.2003.

A sostegno del reclamo il calciatore rilevava che il contratto stipulato con l'Ascoli Calcio era stato tacitamente approvato a norma dell'art. 3 comma 3, dell'accordo collettivo tra calciatori professionisti e società sportive, non essendo intervenuta pronuncia dell'ente federale entro il trentesimo giorno dal deposito del contratto; che il suo tesseramento a favore dell'Ascoli Calcio non contrastava con il divieto sancito dal Consiglio Federale, poiché egli, essendo stato tesserato nella stagione sportiva 2002/2003 per la Società A.S. Trapani del settore dilettantistico, non doveva essere considerato calciatore proveniente da federazione estera; che la delibera 4.3.2003 del Consiglio Federale era illegittima, avendo la Federazione esercitato un potere di contingentamento dei calciatori stranieri spettante in via esclusiva al C.O.N.I. e fissato una limitazione numerica inferiore a quella stabilita da quest'ultima.

La Commissione Tesseramenti, con delibera del 16 gennaio 2004, respingeva il reclamo.

Ricorre in appello il calciatore riproponendo sostanzialmente i motivi già formulati in primo grado e deducendo i seguenti vizi della decisione impugnata: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 3, III comma dell'accordo collettivo tra calciatori professionisti e Società sportive. Secondo l'appellante il contratto da lui stipulato con la Società Ascoli dovrebbe intendersi tacitamente approvato, non essendo intervenuta pronuncia dell'ente federale entro il trentesimo giorno dal deposito; tale approvazione presupporrebbe un controllo di merito e di legittimità, rendendo palese la volontà della L.N.P. di ratificare e rendere esecutivo il contratto; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 14 commi I e III del D.P.R. n. 394/1999.

L'appellante rileva di essere stato tesserato nella stagione sportiva 2002/2003 quale calciatore dilettante extracomunitario dalla Soc. Trapani, in forza dell'art. 40, XI comma delle N.O.I.F.. Sarebbe quindi evidentemente illegittimo il provvedimento della L.N.P. nella parte in cui subordina la concessione del visto di esecutività del contratto al possesso del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato/sport; c) violazione e falsa applicazione della delibera del Consiglio Federale emessa il 4.3.2003. Il primo giudice avrebbe errato nell'affermare che la suddetta delibera, pur facendo letteralmente riferimento solo

ai calciatori provenienti e non anche a quelli provenienti da federazione estera, abbia voluto escludere la possibilità di tesseramento di calciatori extracomunitari tesserati nel corso del 2002/2003 per società dilettantistiche.

L'esame sistematico della normativa in materia condurrebbe infatti alla conclusione che il legislatore federale, avendo inteso stabilire i criteri per il tesseramento dei calciatori extracomunitari provenienti dall'estero, avrebbe previsto due eccezioni all'applicabilità del "blocco" degli extracomunitari: la prima relativa ai calciatori extracomunitari già tesserati in Italia per società professionistiche alla data del 4.3.2003, la seconda relativa ai calciatori extracomunitari dilettanti tesserati in Italia nella stagione sportiva 2002/2003, per i quali la normativa del Consiglio Federale nulla prevede, con la conseguenza che sarebbe applicabile il principio generale secondo cui è lecito tutto ciò che non è normativamente vietato; d) violazione e falsa applicazione dell'art. 27 comma 5 bis del D. Lgs. N. 286/1998 da parte della delibera del Consiglio Federale emessa il 4/3/2003, che avrebbe arbitrariamente stabilito, attraverso il "blocco degli extracomunitari" un contingentamento di tesseramenti relativi a sportivi stranieri, arrogandosi l'esercizio di un potere espressamente attribuito dalla legge al CONI.

In conclusione l'appellante chiede che venga dichiarata la tardività del provvedimento emesso dall'Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Professionisti e, per l'effetto, venga dichiarato valido ed efficace il contratto professionistico stipulato tra il calciatore Okolie Christian Charlibe e la Società Ascoli Calcio 1898.

La C.A.F. ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto. I quattro motivi dedotti da Okolie e sopra sintetizzati sono stati specificamente esaminati dalla Commissione Tesseramenti, che li ha respinti con motivazione puntuale ed immune da censura, che la C.A.F. considera condivisibile in toto.

Sulle singole doglianze va ancora osservato quanto segue:

a) nel sistema normativa che disciplina i tesseramenti il visto di esecutività è l'unico atto dal quale possono conseguire il recepimento del contratto e l'esecuzione dello stesso nell'ambito della Federazione Calcio. L'approvazione del contratto, prevista dall'accordo collettivo tra calciatori professionisti e società sportiva, attiene invece, come rilevato dalla Commissione Tesseramenti, al controllo da parte dell'Ente Federale del contenuto normativo ed economico del contratto stipulato tra calciatore e Società e non ne comporta l'esecuzione in ambito federale, che resta comunque subordinata al rilascio del visto di esecutività, nel caso specifico negato dall'Ufficio Tesseramento della L.N.P. per motivi di legittimità;

b) contrariamente all'assunto della difesa del calciatore, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato di cui l'appellante era in possesso non gli avrebbe in alcun caso consentito di tesserarsi per una Società professionistica, essendo stato imposto per legge allo straniero, ai fini di un simile tesseramento, il conseguimento di un particolare permesso di soggiorno "per lavoro subordinato".

La questione è tuttavia superata dal rilievo che Okolie, in seguito alla delibera del Consiglio Federale del 4.3.2003, non era tesserabile, per la stagione 2003/2004, da una Società di Serie B (nella specie l'Ascoli Calcio) indipendentemente dal tipo di permesso di soggiorno di cui era in possesso;

c) quanto alla interpretazione della delibera del Consiglio Federale non si può fare a meno di rilevare che la stessa (C.U. n. 133/A del 4.3.2003), nella sua chiara formulazione letterale, esclude tassativamente la possibilità per le Società di Serie B (nonché di C1 e C2) di tesserare calciatori extracomunitari per la stagione sportiva 2003/2004 con la sola eccezione per i calciatori già tesserati in Italia per società professionistiche alla data del provvedimento.

La tassatività dell'eccezione prevista dalla norma non consente di estendere il beneficio a quei calciatori, come Okolie, che risultavano tesserati nella stagione 2002/2003 per Società del settore dilettantistico. Infatti, se il legislatore federale avesse voluto consentire

tale estensione lo avrebbe detto espressamente. Alla luce di tale interpretazione diviene irrilevante la distinzione tra calciatori provenienti e quelli provenienti da federazione estera, intendendosi per tali quelli che, come Okolie, risultavano tesserati in Italia nella stagione 2002/2003;

d) quanto all'ultimo motivo, appare del tutto infondata l'affermazione del ricorrente che la F.I.G.C. abbia esercitato un potere di contingentamento attribuito dalla legge al C.O.N.I.. Come rileva la Commissione Tesseramenti nella delibera impugnata, la legge rimette al CONI la fissazione di un limite massimo di ingresso degli stranieri. Per la stagione in corso il CONI ha stabilito che gli stranieri tesserabili per la F.I.G.C. siano 60 al massimo. Non sussistendo quindi per la F.I.G.C. l'obbligo di consentire il tesseramento di un numero minimo di stranieri, ne consegue la legittimità del divieto di tesseramento di calciatori extracomunitari stabilito con la richiamata delibera del Consiglio Federale.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Okolie Christian Charibe. Ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DEL G.S. AMATORI OSTERIA DEI MIRACOLI AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE CARLITTI NICOLETTA IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)

La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 16/D - Riunione del 16.1.2004, confermava la decisione del Comitato Locale di Vasto, in data 21.10.2003, che aveva revocato il tesseramento di Carlitti Nicoletta, per la soc. G.S. Amatori Osteria dei Miracoli.

Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. l'avvocato Dante Angiolelli, articolando una serie di motivi in fatto e in diritto.

Va preliminarmente osservato che l'appello deve essere dichiarato inammissibile perché proposto da persona non legittimata, ai sensi degli artt. 29 commi 1, 5 e 9 e 30 comma 8 C.G.S..

Il presente reclamo risulta essere stato, infatti, firmato, in calce, dal predetto avvocato Angiolelli e non, come previsto dalle norme in esame, dalla parte interessata.

A margine del primo foglio del reclamo, il presidente e legale rappresentante della società, Roberto Di Vito e la Carlitti hanno delegato gli avvocati Luigi Moretta e Dante Angiolelli a rappresentarli e a difenderli "unitamente e disgiuntamente come da procura a margine del presente atto", conferendo loro mandato alle liti.

Queste firme apposte a margine della prima pagina del ricorso devono, secondo costante giurisprudenza di questa Commissione, essere considerate, esclusivamente, come conferimento di delega in favore dei citati avvocati, a difenderli nel presente procedimento.

Per compiutezza espositiva, va osservato che nel reclamo alla Commissione Disciplinare, la Carlitti risulta avere conferito "Procura speciale", "in qualsiasi fase e grado del giudizio", all'avvocato Dante Angiolelli.

A prescindere che, anche in questo caso, si tratta, nella sostanza, di un conferimento di mandato alle liti, va osservato che, all'odierna udienza, è comparso l'avvocato Massimo Russo e non l'avvocato Angiolelli.

Consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal G.S. Amatori Osteria dei Miracoli di Casalbordino (Chieti), ai sensi dell'art. 29 nn. 1 e 5 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DEL CALCIO PADOVA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DEL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI CAETANO NEDSON TARCIANO MURAN-

DONGE E BENITEZ JESUS RUIZ DAVID (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)

La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo l'appello come sopra proposto dal Calcio Padova di Padova.

6 - APPELLO DEL F.C. SUDTIROL ALTO ADIGE AVVERSO LA REIEZIONE DELLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE KHAZARI AMINE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)

La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo l'appello come sopra proposto dal F.C. Sudtirol Alto Adige di Bolzano.

7 - APPELLO DEL CALCIATORE MAURIZIO GANZ AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 283 dell'11.3.2004)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 279 del 9 marzo 2004 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti sanzionava il calciatore Maurizio Ganz, tesserato per la Società Ancona, con la squalifica per una giornata effettiva di gara, perché due volte ammonito per comportamento non regolamentare e quindi espulso dal terreno di giuoco durante la gara Ancona/Reggina del 7.3.2004.

La Società Ancona proponeva reclamo con procedura d'urgenza alla Commissione Disciplinare, chiedendo preliminarmente che venissero utilizzate le immagini di un filmato televisivo, al fine di dimostrare che il calciatore non aveva commesso l'infrazione regolamentare (fallo di mano) sanzionata dall'arbitro con la seconda ammonizione e conseguente espulsione; nel merito chiedeva l'annullamento o la revoca della sanzione di squalifica, sostenendo che la Commissione aveva il potere-dovere di colmare quel vuoto normativo che non consente al giudicante di utilizzare la prova televisiva al fine di prosciogliere colui che non abbia evidentemente commesso il fatto sanzionato.

La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata l'11 marzo 2004, dichiarava inammissibile il reclamo, rilevando che nel caso di specie il regolamento non consente di utilizzare quale mezzo di prova i filmati televisivi; infatti l'art. 31, a 4) C.G.S. prevede la facoltà di utilizzare immagini televisive al fine di dimostrare che il tesserato è del tutto estraneo all'infrazione commessa, unicamente in sede di reclamo avverso sanzioni irrogate per condotta violenta, mentre il fallo di mano appartiene alla diversa categoria del "comportamento non regolamentare".

Contro la decisione della Commissione Disciplinare ha proposto appello il tesserato Maurizio Ganz, censurando la delibera impugnata nella parte in cui afferma che un organo di giustizia sportiva non può, senza travalicare i propri compiti istituzionali, colmare con i propri provvedimenti presunti vuoti normativi.

Secondo l'appellante, invece, nella funzione giurisdizionale svolta dagli organi di giustizia sportiva è insito il potere di interpretare le norme esistenti nell'ordinamento, estendendone l'applicazione - in via di interpretazione analogica e comunque in ossequio dei principi generali di giustizia e di equità - anche ai casi non specificatamente previsti dal legislatore, così come avverrebbe sistematicamente nell'ambito della giustizia ordinaria.

L'appellante suggerisce inoltre l'eventuale richiesta di un parere interpretativo alla Corte Federale, nel caso in cui la C.A.F. non ritenesse di poter decidere nel senso prospettato nel ricorso avvalendosi unicamente dei propri poteri.

In conclusione, chiede l'annullamento ovvero la revoca della sanzione inflittagli.

La C.A.F. rileva preliminarmente che il ricorso, pur essendo ammissibile per l'incontestabile interesse del tesserato a veder rimuovere gli effetti disciplinarmente rilevanti dalla sanzione irrogatagli anche dopo l'avvenuta esecuzione della stessa, è infondato nel merito e deve essere respinto.

Sul piano del diritto positivo, non vi è dubbio che l'uso della prova televisiva è escluso nel caso in esame; infatti l'art. 31 a 4) C.G.S. ammette le immagini televisive come mezzo di prova, al fine di dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l'infrazione, solo in sede di reclamo "avverso le sanzioni irrogate a tesserati per condotta violenta". La norma ha evidentemente carattere tassativo, per cui non è consentito all'interprete estenderne l'applicazione a fattispecie non previste ed anzi volutamente escluse dalla formulazione testuale. Tale procedimento comporterebbe infatti non una semplice interpretazione analogica della norma in esame, ma addirittura l'introduzione di una nuova disciplina normativa contrastante con la volontà del legislatore. Siffatto potere, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non compete agli organi giudicanti.

Stante la chiara formulazione della norma, che non lascia alcun dubbio sulla sua univoca interpretazione, non si ravvisa alcuna necessità di ricorrere alla Corte Federale ai sensi dell'art. 22 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Maurizio Ganz. Ordina incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELL'U.S. SCOT DUE EMME AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA VIRTUS VILLA/SCOT DUE EMME DEL 18.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 30 del 18.2.2004)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna respingeva il reclamo proposto dalla U.S. Scot Due Emme che chiedeva la ripetizione della gara Virtus Villa/Scot Due Emme del 18.1.2004 per errata interpretazione del regolamento da parte del Direttore di Gara (Com. Uff. n. 27 del 28 gennaio 2004).

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna dichiarava inammissibile ex art. 32.4 e 7 C.G.S. il reclamo proposto dalla Scot Due Emme rivolto al Giudice Sportivo e, conseguentemente, anche quello inviato alla Commissione Disciplinare, conferendo il risultato acquisito sul campo (C.U. n. 30 del 18 febbraio 2004).

Motivava tale decisione avendo riscontrato, in entrambi i casi, come copia dei reclami, da far pervenire alla controparte ai sensi dell'art. 42.6 C.G.S., fossero state inviate ad un indirizzo (A.S. Virtus Villa C.P. 10 - loc. Villa Verrucchio - 47900 Rimini) diverso da quello di censimento per l'inoltro della corrispondenza e riportato nell'annuario delle Società per la stagione sportiva 2003/2004 inviato dal C.R.E.R. a tutte le società (A.S. Virtus Villa - c/o CMV - Via Provinciale Nord 3374 - 47826 Villa Verrucchio).

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale l'U.S. Scot Due Emme sostenendo come l'annuario delle società sportive per la stagione 2003-2004 fosse stato inviato dal C.R.E.R. a stagione sportiva già iniziata da oltre quattro mesi (fine novembre 2003-dicembre 2004); conseguentemente per la prima parte di stagione l'indirizzo della A.S. Virtus Villa era quello della stagione sportiva 2002/2003, così come risulta, ancor oggi, dal sito ufficiale della FIGC LND C.R.E.R., sito utilizzato dalla reclamante per inviare copia del reclamo alla controparte.

Chiedeva pertanto l'annullamento della sentenza della Commissione Disciplinare del C.R.E.R. e quindi riteneva ammissibile il reclamo sia in primo grado davanti al Giudice Sportivo che dinanzi alla Commissione Disciplinare.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Risulta dagli atti come l'annuario cartaceo delle Società per la stagione sportiva 2003/2004 sia stato inviato dal C.R.E.R. alle società solo in data 30.11.2003; e non essendo stato inviato per Racc. R.R., non vi è prova che l'annuario sia stato ricevuto in tempo ed in quale data.

Inoltre la visura effettuata in data 22.3.2004 nel sito ufficiale del C.R.E.R. evidenzia come, a tutt'oggi, l'indirizzo della sede della Società Virtus Villa sia Casella Postale 10, Loc. Villa Verrucchio - 47900 Rimini.

Pertanto nessun addebito può sul punto essere mosso alla società reclamante che, regolarmente, ed in base agli atti ufficiali disponibili, aveva inviato copia dei reclami alla controparte.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Scot Due Emme di Mercato Saraceno (Forlì-Cesena), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna per l'esame di merito del reclamo proposto dalla U.S. Scot Due Emme in merito alla gara suindicata. Ordina restituirsì la tassa versata.

9 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.C. RUGGIERO DI LAURIA ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA IN MERITO ALLA GARA SPORTING GENZANO/RUGGIERO DI LAURIA DELL'11.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 55 del 28.1.2004)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 55 del 28 gennaio 2004 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata dichiarava l'inammissibilità, per tardività, del reclamo proposto dalla A.C. Ruggiero di Lauria per irregolarità della posizione di calciatori dello Sporting Genzano nella gara Sporting Genzano/Ruggiero di Lauria del giorno 11.1.2004.

Rilevava la Commissione che il reclamo era stato proposto il 19.1.2004, e cioè oltre il termine di sette giorni previsto dall'art. 42, comma 3, C.G.S..

Avverso tale decisione proponeva appello il Presidente della L.N.D. che faceva presente come il termine di sette giorni dalla disputa della gara previsto per il caso in esame scadesse domenica, 18.1.2004, e come lo stesso dovesse essere prorogato di diritto, a norma dell'art. 34, comma 5, C.G.S., al giorno successivo non festivo. Nel caso della A.C. Ruggiero di Lauria, a lunedì 19.1.2004, che era il giorno entro il quale la società aveva inoltrato reclamo.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata e la rimessione del procedimento alla Commissione Disciplinare per l'esame del merito.

L'appello del Presidente della L.N.D., proposto nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e va accolto.

I sette giorni utili per la proposizione del reclamo sono scaduti, nel caso che qui interessa, domenica 18.1.2004, di talché la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata avrebbe dovuto applicare la proroga obbligatoria della scadenza del termine espressamente prevista dal comma 5 dell'art. 34 C.G.S. e, preso atto della proposizione del reclamo il 19.1.2004, ritenerne la tempestività ed esaminarlo nel merito. Come invece ha ommesso di fare, decretandone l'inammissibilità.

Ne discende che, in accoglimento dell'appello proposto, la decisione della Commissione Disciplinare deve essere annullata ed il procedimento rimesso alla stessa Commissione per l'esame del merito.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Presidente della L.N.D., annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per in-

sussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito del reclamo proposto dalla A.C. Ruggiero di Lauria per la gara Sporting Genzano/Ruggiero di Lauria del 11.1.2004.

10 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA U.S. BALVANO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA SEGUITO GARA BALVANO/SPORTING GENZANO DEL 4.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 55 del 28.1.2004)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 55 del 28 gennaio 2004 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata dichiarava l'inammissibilità, per tardività, del reclamo proposto dalla U.S. Balvano avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo in merito alla gara Balvano/Genzano del 4.1.2004 (Com. Uff. n. 49 del giorno 8 gennaio 2004).

Rilevava la Commissione che il reclamo era stato proposto il 19.1.2004, e cioè oltre il termine previsto dall'art. 42, comma 3, C.G.S..

Avverso tale decisione proponeva appello il Presidente della L.N.D. che faceva presente in primo luogo come i termini da applicare al caso in esame non fosse quello di sette giorni di cui al comma 3 dell'art. 42, ma il termine di dieci giorni di cui al comma 5 dello stesso articolo. Rilevava, in secondo luogo, come detto termine di dieci giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale scadesse domenica 18.1.2004 e come lo stesso dovesse essere prorogato di diritto, a norma dell'art. 34, comma 5, C.G.S., al giorno successivo non festivo. Nel caso della U.S. Balvano a lunedì 19.1.2004, che era il giorno entro il quale la società aveva inoltrato reclamo.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata e la rimessione del procedimento alla Commissione Disciplinare per l'esame del merito.

L'appello del Presidente della L.N.D., proposto nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e va accolto.

Nel caso del reclamo della U.S. Balvano non si verte, in effetti, in tema di posizione di tesseramenti che abbiano preso parte alla gara, ma di ricorso di secondo grado avverso decisioni del Giudice Sportivo. Ne discende che il termine da applicare al caso in esame non sono i sette giorni di cui al comma 3 dell'art. 42 C.G.S., ma i dieci giorni di cui al successivo comma 5 dello stesso articolo. Come correttamente rilevato dall'appellante.

Rilevato, poi, che i dieci giorni in esame devono decorrere dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si impugna, e cioè, nel caso che qui interessa, dal giorno 8.1.2004, bisogna dire che il termine è scaduto, sempre nel caso che qui interessa, domenica 18.1.2004, come dire lunedì 19.1.2004 (primo giorno successivo non festivo) per effetto della proroga prevista dall'art. 34, comma 5, C.G.S.; lunedì 19.1.2004 che è il giorno entro il quale la U.S. Balvano ha (tempestivamente) inoltrato il ricorso alla Commissione Disciplinare.

L'appello va dunque accolto, come già rilevato.

Ne consegue che la decisione della Commissione Disciplinare deve essere annullata ed il procedimento rimesso alla stessa Commissione per l'esame del merito.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Presidente della L.N.D., annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito del reclamo proposto dalla U.S. Balvano avverso decisioni seguita gara Balvano/Sporting Genzano del 4.1.2004.

11 - APPELLO DEL CALCIATORE DE MARE ROMEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 84 del 10.2.2004)

12 - APPELLO DEL CALCIATORE VISCOMI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 84 del 10.2.2004)

Il calciatore De Mare Romeo tesserato per la Società Calcistica Real Botro ha presentato reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria pubblicata sul C.U. n. 84 del 10 febbraio 2004 con la quale veniva confermata la squalifica fino al 31.12.2007 comminatagli per i fatti avvenuti nel corso della gara Uria 2000/Real Botro del 21.12.2003.

Il ricorso risulta inoltrato alla C.A.F. in data 26.2.2004 e quindi oltre il termine previsto dalle vigenti disposizioni; conseguentemente esso va dichiarato inammissibile.

Il calciatore Viscomi Antonio tesserato per la Società Calcistica Real Botro ha presentato reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria pubblicata sul C.U. n. 84 del 10 febbraio 2004 con la quale veniva confermata la squalifica fino al 30.9.2007 comminatagli per i fatti avvenuti nel corso della gara Uria 2000/Real Botro del 21.12.2003.

Il ricorso risulta inoltrato alla C.A.F. in data 26.2.2004 e quindi oltre il termine previsto dalle vigenti disposizioni; conseguentemente esso va dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dai calciatori De Mare Romeo e Antonio Viscomi, li dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività. Ordina incamerarsi le tasse versate.

13 - APPELLO DELL'U.S. SANTANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLUCCHESE/SANTANGIOLESE DEL 18.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 40 del 19.2.2004)

L'U.S. Santangiolese inviava reclamo per la gara Castellucchese/Santangiolese del 18.1.2004, alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, asserendo la partecipazione irregolare alla gara del calciatore Amato Antonino della Castellucchese.

Con decisione pubblicata nel comunicato n. 40 del 19 febbraio 2004 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, "non potendo statuire con certezza l'ipotizzata illegittima partecipazione del calciatore alla gara"... "statuita di contro la responsabilità del calciatore Amato Antonino per la mancata sua ridentificazione e della società per la mancata collaborazione in merito", respingeva il ricorso, squalificava fino a tutto il 31.3.2004 il calciatore in questione ed infliggeva alla Castellucchese l'ammenda di euro 250.

Con l'appello in esame la Santangiolese impugnava la predetta decisione, deducendo l'impossibilità da parte dell'arbitro di riverificare l'identità del calciatore n. 16, presentatosi all'inizio gara come Amato Antonino, e sostenendo che vi sia stato uno scambio di persona, scoperto grazie all'opera dei carabinieri.

In via preliminare occorre rilevare che la questione all'esame della Commissione riguarda la regolarità dello svolgimento di una gara, di cui è competente in prima istanza il Giudice Sportivo ai sensi dell'art. 24 C.G.S. e non, quindi, la Commissione Disciplinare.

Pertanto, va annullata l'impugnata delibera con rinvio degli atti al Giudice Sportivo per l'esame di merito del reclamo proposto dalla Santangiolese avverso la regolarità della gara Castellucchese/Santangiolese del 18.1.2004.

Per questi motivi la C.A.F. annulla l'impugnata delibera con rinvio degli atti al Giudice Sportivo per l'esame di merito del reclamo proposto dalla U.S. Santangiolese di Sant'Angelo di Brolo (Messina) avverso la regolarità della gara Castellucchese/Santangiolese del 18.1.2004. Ordina restituirsi la tassa versata.

14 - APPELLO DELL'U.S. TRIVIGNANO AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MATTA ALEX IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)

Con atto d'appello proposto dinanzi a questa C.A.F., la U.S. Trivignano ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Tesseramenti di cui al Com. Uff. n. 16/D - Riunione del 16.1.2004.

Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha dichiarato la nullità del tesseramento del calciatore Alex Matta, già vincolato con la predetta società sportiva.

Preliminarmente, rileva questo decidente, che l'appello in esame è, all'evidenza, inammissibile ai sensi degli artt. 29.5 e 33.2 C.G.S..

Prevedono rispettivamente, dette norme che *"...Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte"* e che nei procedimenti dinanzi la Commissione d'Appello Federale *"...le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte..."*.

Nel caso in esame non è stato adempiuto, in nessun modo, detto onere, atteso che la stessa U.S. Trivignano, come si evince agevolmente dalla nota trasmessa via fax il 19 marzo u.s., ha comunicato che *"...il nostro reclamo 26/27.2.2004 non è stato inviato alla controparte in forma di raccomandata"*.

In conseguenza, trattandosi di adempimento previsto a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 34 C.G.S. e non essendo stata la controparte resa edotta dal reclamo con una delle equipollenti modalità di notifica degli atti di cui all'ultimo comma del citato art. 34 C.G.S., l'odierno appello deve dichiararsi inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla U.S. Trivignano di Trivignano (Venezia), ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S., per omesso invio della copia dei motivi alla società controparte. Ordina incamerarsi la tassa versata.

15 - APPELLO DELL'ASS. JUVENTINA POIANO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 6 GIORNATE DEL CALCIATORE DE PAOLINI NICOLÒ MARIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 36 del 25.2.2004)

Con atto d'appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., l'Associazione Juventina Poiano Verona ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto con Com. Uff. n. 36 del 25 febbraio 2004.

Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha rigettato il reclamo, presentato dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 32 del 19 febbraio 2004, inflisse la squalifica per sei giornate di gara al calciatore De Paolini Nicolò Maria.

Preliminarmente, rileva questo decidente, che l'appello in esame è, all'evidenza, inammissibile ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d'Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita *“come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate”*.

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che l'Associazione Juventina Poiano Verona, con l'atto di appello in questione, ha riproposto - esclusivamente in fatto - le identiche doglianze concernenti circostanze che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dal Giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'Ass. Juventina Poiano Verona di Poiano (Verona). Ordina incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 40/C - RIUNIONE DEL 29 MARZO 2004

1 - APPELLO DELL'AKRAGAS CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRINACRIA GELA/AKRAGAS DEL 4.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 5.2.2004)

L'A.S. Akragas Calcio preannunciava reclamo alla C.A.F. con telefax del 7.2.2004 - con richiesta di copia degli atti - avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, inerente la gara Trinacria Gela/Akragas del 4.1.2004, allo stesso modo inviava copia del preannuncio inviato anche alla controparte, come prescritto dall'art. 33 comma 2 C.G.S..

A seguito del ricevimento di copia degli atti la società Akragas non faceva seguire le prescritte motivazioni.

Il reclamo è inammissibile.

Prescrive infatti l'art. 33.2 C.G.S. che entro i sette giorni dal ricevimento di copia degli atti la reclamante deve inviare i motivi di reclamo. Da tale inadempienza discende automaticamente la declaratoria di inammissibilità del reclamo stesso.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'Akragas Calcio di Agrigento, ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.S. TERRACINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 2 GIORNATE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 97 del 6.2.2004)

Con telefax del 9.2.2004 l'A.S. Terracina richiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, resa con Com. Uff. n. 97 del 6 febbraio 2004, con la quale veniva confermata la sanzione della squalifica del campo di gioco per due giornate effettive di gara.

A seguito di invio di copia degli atti del procedimento, l'A.S. Terracina non inviava motivi di reclamo.

L'appello è inammissibile.

Prescrive infatti l'art. 33.2 C.G.S. che a seguito della richiesta di copia degli atti la parte deve inviare i motivi di reclamo alla C.A.F. entro sette giorni dal ricevimento degli stessi.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S. Terracina di Terracina (Latina), ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DEL F.C. NUOVA DAUNIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MINERVINO MURGE/NUOVA DAUNIA DEL 18.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 32 del 19.2.2004)

Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 28 del 22 gennaio 2004 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia, in relazione alla gara Minervino Murge/Nuova Daunia disputata in data 18.1.2004 - rilevato dagli atti ufficiali di gara che nel corso della

stessa, e precisamente dal minuto 23° del secondo tempo, avendo sostituito il calciatore Di Vietro n. 10 (nato il 30.9.1984) con il calciatore Carlone n. 16 (nato il 30.10.1975), il Minervino Murge ha utilizzato due soli calciatori juniores, invece dei tre (due nati dopo l'1.1.1984 e uno nato dopo l'1.1.1985) prescritti per l'intera durata della gara dal Com. Uff. n. 5 del 31 luglio 2003, in combinato disposto con gli artt. 34 e 34 *bis* N.O.I.F. - ha irrogato alla medesima società la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia il Minervino Murge, deducendo che l'avvicendamento fra i calciatori Di Vietro (sostituito, junior) e Carlone (sostituito, senior) sarebbe stato preceduto da altro fra i calciatori Piazzolla n. 11 (sostituito, senior) e Cesario n. 18 (sostituito, junior), non correttamente annotato dal direttore di gara, di talché il numero minimo di tre calciatori juniores contemporaneamente in campo sarebbe stato rispettato per tutta la durata della gara.

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 32 del 19 febbraio 2004 la Commissione Disciplinare ha accolto il suddetto reclamo, annullando la decisione del Giudice Sportivo e ripristinando il risultato di 2-1 in favore del Minervino Murge conseguito sul campo.

Secondo la prospettazione fornita dal suddetto Organo di Giustizia Sportiva il direttore di gara, con supplemento di rapporto del 28.1.2004, ribadito in sede di audizione avanti alla medesima Commissione, avrebbe rivisto e corretto i dati risultanti dal rapporto redatto al termine della gara, affermando di essersi avveduto, ad un più accurato controllo, di aver erroneamente trascritto la sostituzione del calciatore del Minervino Murge, Purgatorio (junior) con il calciatore Cesario (junior), in luogo che quella del calciatore Piazzolla (senior) con il calciatore Cesario (junior).

Con telegramma del 21.2.2004 la società Nuova Daunia ha preannunciato a questa C.A.F. reclamo avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare, richiedendo il rilascio di copia degli atti del procedimento e riservandosi la formulazione dei motivi. Successivamente, in data 11.3.2004, ha fatto pervenire atto d'appello, motivato, con il quale, sinteticamente, argomentata che, pur dopo la rettifica operata dal d.d.g., non avendo questi indicato il minuto esatto dell'avvicendamento fra i calciatori Piazzolla e Cesario, sarebbe comunque rimasto acquisito agli atti che il Minervino Murge al minuto 23° del secondo tempo ha sostituito un giocatore junior (Di Vietro) con uno senior (Carlone), dovendosi in ogni caso reputare l'anzidetto avvicendamento rettificato (Piazzolla-Cesario) successivo a quello in questione, perché annotato al 37° del 2° tempo.

Questa Commissione condivide tale argomentazione e reputa perciò che il proposto gravame meriti accoglimento.

Infatti, tanto nel supplemento di rapporto, quanto in sede di audizione avanti alla Commissione Disciplinare, l'arbitro, nel procedere alla rettifica della sostituzione originariamente indicata (Piazzolla-Cesario in luogo di Purgatorio-Cesario), non ha mai specificato a quale minuto di gara essa è avvenuta, dovendosi perciò ritenere che l'ordine cronologico degli avvicendamenti sia quello risultante dal rapporto originario e dal primo supplemento (inviato al Giudice Sportivo in data 28.1.2004), cioè dagli unici atti ufficiali nei quali risultino annotati i minuti delle sostituzioni, a nulla rilevando - stante proprio l'assenza dell'indicazione cronologica - che nel secondo supplemento e nel corso dell'audizione avanti alla Commissione Disciplinare il direttore di gara abbia posto la sostituzione Di Vietro-Carlone a quella Piazzolla-Cesario.

In difetto dell'esatta specificazione dei minuti di tali avvicendamenti, infatti, non può che reputarsi, utilizzando le uniche indicazioni cronologiche esistenti (come già detto quelle del rapporto e del primo supplemento), che la sostituzione Di Vietro-Carlone (come espressamente ivi indicato) sia avvenuta al minuto 23° del secondo tempo e quella - da considerarsi rettificata quanto ai soggetti, ma non al momento - fra Piazzolla e Cesario al minuto 37°, sempre del secondo tempo. Di talché risulterebbe comunque che dal minuto 23° (cioè dal momento dell'uscita dal terreno di gioco del calciatore junior Di Vietro) al

minuto 37° (cioè fino al momento dell'ingresso in campo del calciatore junior Cesario) del secondo tempo il Minervino Murge ha utilizzato solo due giocatori juniores, invece dei tre prescritti dalle norme federali.

Ciò accertato, poiché - come più volte questa Commissione ha avuto modo di affermare con indirizzo costante - in caso di violazione di carattere anche solo formale di una norma concernente la necessità di utilizzo per tutta la durata della gara di calciatori con particolari requisiti anagrafici e di conseguente partecipazione ad essa, in luogo di questi, di calciatori che non ne avrebbero titolo, l'applicazione della sanzione prevista dall'ordinamento discende automaticamente, de jure, dalla semplice violazione della norma, ne discende la necessità di irrogare alla società Minervino Murge la sanzione normativamente prevista per tale violazione - cioè quella della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 - con conseguente annullamento della deliberazione della Commissione Disciplinare impugnata e ripristino di quella del Giudice Sportivo, che appunto tale sanzione comminava all'odierna resistente.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal F.C. Nuova Daunia, annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva all'A.S. Minervino Murge la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe indicata con il punteggio di 0 a 3. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

4 - APPELLO DELL'A.C. PAUPISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ANGELONE CARMINE FINO AL 30.6.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 55 del 19.2.2004)

La Società A.C. Paupisi ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania pubblicata sul C.U. n. 55 del 19 febbraio 2004, chiedendo l'annullamento della decisione stessa o, in subordine ulteriori indagini per accertare i fatti accaduti nel corso della gara di terza categoria fra la reclamante e la Young Boys Ducenda del 30.11.2003.

Rileva la C.A.F. che in questa sede non è possibile riprendere in esame il fatto come risulta accertato nel giudizio di secondo grado. Nella specie la ricorrente assume esclusivamente motivi di merito e pertanto il ricorso, ai sensi dell'art. 33 punto 1 C.G.S. deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.C. Paupisi di Paupisi (Benevento), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELL'A.S. SPORTING MASCALUCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIARRE/MASCALUCIA DEL 25.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 del 26.2.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 41 del 25 febbraio 2004, respingeva il reclamo della Sporting Mascalucia circa la regolarità della posizione del calciatore Alessandro Carcuruto della società Giarre, nella gara Giarre/Sporting Mascalucia del Campionato d'Eccellenza, Girone B, disputatasi, in data 25.1.2004.

La Commissione Disciplinare statuiva che il calciatore Carcuruto, aveva, al momento della disputa della predetta gara, scontato la giornata di squalifica inflittagli, con il Com. Uff. n. 6 del Comitato Provinciale di Catania, del 9.10.2003, non partecipando alla gara, del Campionato Juniores, società Riposto (presso la quale era, all'epoca, tesserato)/ACI S. Antonio, del 15.10.2003 e che, di conseguenza, la sua posizione doveva considerarsi regolare.

Avverso questa decisione proponeva appello, avanti questa Commissione, lo Sporting Mascalucia, sostenendo, erroneamente, stante l'esattezza di quanto affermato dalla Commissione Disciplinare, che "dalla domenica successiva (compresa, quindi, la domenica 15.10.2003) il Curcuruto ha sempre giocato o comunque, è sempre stato iscritto in distinta sia con il Riposto che con il Giarre".

Ne consegue che il reclamo deve essere rigettato e che va incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Sporting Mascalucia di Mascalucia (Catania). Ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE CARDELLICCHIO ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 42 del 15.5.2004)

Cardellicchio Alessandro tesserato per l'A.S. Olimpia 2000 ha proposto ricorso per revocazione chiedendo l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo confermata dalla Commissione Disciplinare il Comitato Regionale Lombardia pubblicata il 15 maggio 2003.

Il ricorrente sostiene che possa costituire fatto nuovo rispetto alla impugnata sentenza il giudizio civile intrapreso nei suoi confronti dal Sig. Marco Brovelli arbitro dell'incontro di calcio Cuassese/Olimpia 2000, nel corso del quale si erano verificati i fatti a lui addebitati, al quale lo stesso Brovelli aveva poi rinunciato a seguito della infruttuosa escussione di cinque testimoni. Da tale fatto, sempre secondo il ricorrente si dovrebbe ricavare l'assoluta incertezza circa l'individuazione dei responsabili dell'aggressione ai danni del direttore di gara.

Osserva la C.A.F. che le suesposte deduzioni non possono trovare ingresso in quanto l'esistenza di un provvedimento civile riguardante i fatti di ché trattasi non può considerarsi motivo valido per instaurare un giudizio di revocazione le cui condizioni sono tassativamente previste dall'art. 35 del C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal calciatore Cardellicchio Alessandro, ai sensi dell'art. 35 n. 3 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

7 - RECLAMO DEL SIG. VIVIANI PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 113 del 5.3.2004)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 82 del 14 gennaio 2004 il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, in relazione alla gara Cuneo/Voghera disputata in data 11.1.2004, ha inflitto all'allenatore del Cuneo 1905, Sig. Paolo Viviani, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2005, per avere a fine gara spintonato violentemente alle spalle l'arbitro, facendolo rovinosamente cadere a terra a circa 5 metri e per avergli successivamente, mentre questi si rialzava, rivolto espressioni offensive e gravemente minacciose. In conseguenza della caduta il d.d.g. accusava dolore al collo e ad un piede ed era costretto a recarsi al Pronto Soccorso, ove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo al rachide cervicale ed una contusione al piede destro, guaribili in giorni 12.

Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale il Sig. Viviani, chiedendo la revoca della squalifica inflittagli e, subordinatamente, la riduzione della stessa, sostenendo di non aver affatto spintonato l'arbitro, che probabilmente era caduto a terra per essere venuto a contatto, mentre indietreggiava, con alcuno dei calciatori del Cuneo, che lo avevano accerchiato reclamando la concessione di un calcio di rigore, non concesso dal d.d.g. per avere lo stesso erroneamente fischiato la fine dell'incontro.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 113 del 5 marzo 2004 l'adita Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo proposto, ha ridotto la squalifica inflitta al Sig. Viviani sino al 31.12.2004, rilevando che, pur non potendosi revocare in dubbio la condotta posta in essere dallo stesso, come risultante con chiarezza dai rapporti della terza arbitrale, fonte privilegiata di prova, la sanzione irrogatagli dal Giudice Sportivo appariva estremamente grave e non proporzionata ai fatti contestati, i quali si sono verificati in un momento di particolare tensione emotiva, nell'ambito del quale la spinta *de qua* ben può qualificarsi come azione istintiva, e non come vero e proprio atto di violenza, diretto a provocare volontariamente le lesioni poi diagnosticate al d.d.g..

Avverso tale deliberazione ha proposto reclamo avanti a questa Commissione il Sig. Viviani, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva e nel Regolamento del Giuoco del Calcio, nonché insufficiente e/o contraddittoria motivazione sulla valutazione della attendibilità dei referti arbitrali, concludendo per revoca della squalifica, ovvero, subordinatamente, per una sua ulteriore riduzione.

Reputa la C.A.F. che il proposto reclamo possa essere accolto solo in parte.

Se da un lato, infatti, non può trovare accoglimento il complesso di censure svolto dal reclamante in ordine all'operata valutazione dell'attendibilità dei rapporti dell'arbitro e dei suoi assistenti, incentrato su di una pretesa contraddittorietà degli stessi rapporti, poiché essi (come ha correttamente osservato la Commissione Disciplinare) appaiono sostanzialmente coerenti e si integrano l'un l'altro nella descrizione degli eventi, risultando indubitabile la condotta del Viviani, che si è concretata nella spinta inferta al d.d.g., dall'altro lato pare potersi affermare che l'entità della squalifica inflitta al reclamante, pur dopo la riduzione operata dalla Commissione Disciplinare, non sia comunque congrua, permanendo a giudizio di questa Commissione una sproporzione fra il fatto sanzionato e la misura della sanzione inflitta. Non potendosi non aderire, infatti, alla corretta motivazione formulata dalla Commissione Disciplinare a sostegno del proprio provvedimento di riduzione della sanzione inflitta al reclamante dal giudice di prime cure, la C.A.F. ritiene che, proprio in virtù di quelle ragioni - cioè dell'intrinseca mancanza di un univoco carattere violento e volutamente lesivo del gesto del Viviani ai danni dell'arbitro, essendo lo stesso più che altro da ascrivere ad un momento di particolare agitazione psicomotoria dei soggetti coinvolti in una situazione di accentuata concitazione, verbale e gestuale - e quindi in considerazione della reale non eccessiva gravità del fatto stesso, la sanzione comminata al reclamante possa essere ulteriormente ridotta, giudicandosi congrua e di misura proporzionata ad essa gravità una squalifica sino a tutto il 31.8.2004.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Sig. Paolo Viviani, riduce al 31.8.2004 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante. Ordina restituirsi la relativa tassa.

8 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.C. PALAZZOLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALAZZOLO/SCORDIA DEL 5.10.2003 (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 19/C del 18.11.2004)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 19/C del 18 novembre 2003 questa Commissione d'Appello Federale accoglieva l'appello proposto dalla S.S. Scordia avverso le decisioni adottate in merito alla gara Palazzolo/Scordia del 5.10.2003 dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 22 del 15 ottobre 2003) e per l'effetto, annullata la decisione impugnata, infliggeva alla A.C. Palazzolo la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Rilevava questa Commissione che alla luce di quanto previsto dall'art. 17, comma 3, C.G.S. la posizione di Caruso Giorgio, calciatore della soc. Palazzolo che era stato schierato nella gara di campionato Palazzolo/Scordia del 5.10.2003, doveva essere considera-

ta irregolare per non avere scontato la giornata di squalifica inflittagli in relazione ad una precedente gara.

Con riferimento a detta decisione proponeva ricorso per revocazione la soc. A.C. Palazzolo osservando che sulla base dell'interpretazione dell'art. 17 C.G.S. introdotta dalla Corte Federale con il parere riportato sul Com. Uff. n. 33 del giorno 8.1.2004 la posizione del Caruso andava considerata regolare. Chiedeva pertanto che questa Commissione, tenuto nel debito conto il fatto nuovo, procedesse alla revocazione della sua precedente sentenza.

L'impugnazione proposta va dichiarata inammissibile.

Precisato che nel caso in esame non si verte nell'ipotesi del "rinvenimento di documenti" di cui all'art. 35 C.G.S., è fin troppo facile osservare come un diverso orientamento giurisprudenziale nell'interpretazione di una norma, suggerito ab esterno (Corte come un qualsiasi altro organismo federale) come seguito motu proprio dall'organo giudicante, non possa costituire quel "fatto" nuovo cui il citato art. 35 subordina la possibilità della revocazione. Va da sé che il termine "fatto" si riferisce, inteso in senso naturalistico, ad un qualsiasi accadimento della realtà e che la diversa interpretazione di una norma rientra in una siffatta accezione (meramente naturalistica, giova ripetere) del termine. Alla luce del tenore letterale della norma in esame e della ratio che sorregge l'istituto della revocazione non è seriamente contestabile, tuttavia, che per "fatto" deve intendersi la vicenda sottoposta all'esame degli organi giudicanti o una parte, un segmento di detta stessa vicenda; deve e può intendersi pure un qualsiasi fatto relativo o in qualche modo concernente la vicenda, come nel caso della prova riconosciuta falsa, ad esempio, che riguarda la vicenda sottoposta a giudizio sotto il profilo della sua esatta ricostruzione.

Non è possibile, dunque, ravvisare il fatto nuovo cui fa riferimento l'art. 35 C.G.S. in un qualche accadimento esterno, estraneo alla vicenda sottoposta a giudizio, meno che mai negli eventuali cambiamenti giurisprudenziali che possano verificarsi nell'applicazione di una norma, posto che questi non incidono sulla vicenda sottoposta a giudizio e/o sulla sua ricostruzione storica. Costituiscono la fisiologica aspirazione della giustizia sportiva, come di un qualsiasi altro sistema giudiziario, di adattare la norma a quelle che sembrano essere differenti valutazioni del caso concreto o diverse finalità cui la norma stessa debba rispondere.

In assenza dei presupposti per l'esame nel merito, il ricorso della A.C. Palazzolo va dichiarato, come già detto, inammissibile.

A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S., la tassa reclamo deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dall'A.C. Palazzolo di Palazzolo Acreide (Siracusa), ai sensi dell'art. 33 n. 3 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DEL F.C. MESSINA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO INERENTE LA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO E IL CONTRATTO ECONOMICO DEL CALCIATORE LUCA PINTON IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)

Con atto di reclamo del 24 novembre 2003, l'odierna società appellante chiedeva alla Commissione Tesseramenti di annullare la variazione di tesseramento e il contratto economico relativi al calciatore Pinton Luca, perfezionati in data 24 maggio 2002, essendo emerso, a dire della stessa società, che il suddetto atleta risultava in carico alla società messinese, con contratto in scadenza il 30 giugno 2005, senza che il Presidente p.t. avesse mai effettivamente sottoscritto l'atto contrattuale e la predetta variazione.

La Società Messina Peloro (società di destinazione), pertanto, alla luce dell'apocriefa delle sottoscrizioni del proprio rappresentante legale, chiedeva la dichiarazione di annullamento del tesseramento del calciatore Pinton.

Con la decisione impugnata, l'adita Commissione Tesseramenti - rilevato che la variazione del tesseramento in questione (del 24 maggio 2002) è stata redatta mediante l'utilizzazione dei moduli appositamente predisposti dalla Lega di appartenenza e completati in ogni loro parte; che, ai sensi dell'art. 95, comma 12, N.O.I.F., la Lega trattiene gli originali di propria pertinenza e cura le variazioni di tesseramento, rimettendo però le copie alle Società contraenti; che avverso il procedimento della Lega è ammesso reclamo alla Commissione Tesseramenti medesima entro 30 giorno dal ricevimento della relativa comunicazione (che il rappresentante della Società, in sede di audizione, ha ammesso di aver tempestivamente ricevuto) - ha in definitiva dichiarato inammissibile il reclamo datato 24 novembre 2003, per tardività e mancata tempestiva integrazione del contraddittorio nei confronti della U.S. Triestina, presunta cedente.

Con il reclamo in trattazione la società Messina torna a sostenere la nullità radicale e insanabile degli atti fraudolentemente ascritti al Presidente pro tempore, conformemente alla disciplina giuridica generale di diritto comune circa la nullità dei negozi giuridici.

In realtà, risulta evidente alla Commissione d'Appello come la deducente non abbia fornito elementi dettagliati e convincenti per sovvertire le determinazioni a cui è giunto, in punto di rito, l'Organo specializzato con la decisione impugnata.

Nel senso che il richiamo dei principi civilistici in tema di regime della nullità contrattuale, comprensivamente degli effetti del rapporto di lavoro di fatto a fronte dell'invalidità del contratto di lavoro subordinato (art. 2126 c.c.: fattispecie questa chiamata in causa soprattutto per giustificare la corresponsione della retribuzione al calciatore in relazione all'unico periodo in cui il medesimo ha inteso mettersi a disposizione della società), non può giovare alla reclamante al punto da mettere in secondo piano l'appurata irrivalenza, dal punto di vista della tempestività (se non dell'integrità del contraddittorio), del reclamo proposto avverso il procedimento messo in essere dalla Lega di appartenenza, alla stregua di quanto chiaramente dettato dall'art. 95, comma 12, N.O.I.F.

Disciplina, quest'ultima, che non può non trovare applicazione, anche relativamente al termine di decadenza (non di prescrizione) ivi previsto, tanto più che è risultato pacifico e incontestato che la Lega ha rimesso per tempo alla società istante copia degli atti di cui in questa sede si disconosce la sottoscrizione di pertinenza.

La decisione di prime cure va, in definitiva, confermata.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Messina di Messina. Ordina incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELL'A.S. LUZZESE CALCIO 99 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELVEDERE/LUZZESE DELL'8.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 89 del 24.2.2004)

Con reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria in data 14.2.2004 l'A.S. Luzzese segnalava che nel corso della gara di Campionato di Promozione, Girone A, Belvedere/Luzzese del giorno 8.2.2004 la squadra di casa aveva fatto scendere in campo il calciatore Matich Sergio benché non regolarmente tesserato.

Faceva presente, infatti, che il tesseramento del Matich, che nel corso del 2003 aveva giocato nel campionato argentino, avrebbe dovuto avvenire o essere richiesto entro il 31.12.2003. Come in realtà non era accaduto. Chiedeva pertanto che la A.S. Belvedere fosse condannata alla sanzione sportiva della perdita della gara.

Con la decisione di cui al Com. Uff. n. 89 del giorno 24 febbraio 2004 la Commissione Disciplinare respingeva il reclamo osservando che il Matich, di nazionalità argentina ma con cittadinanza italiana, doveva considerarsi in posizione regolare al momento della gara del giorno 8.2.2004, anche se il tesseramento era avvenuto successivamente al 31.12.2003.

Avverso tale decisione proponeva appello l'A.S. Luzzese che ribadiva il proprio punto di vista: nel corso del 2003 il Matich aveva preso parte a gare del campionato argentino e dunque, se calciatore extracomunitario, avrebbe dovuto tesserarsi entro il 31.12.2003; se calciatore di cittadinanza italiana, avrebbe dovuto avanzare la richiesta di tesseramento entro lo stesso 31.12.2003 ed avrebbe potuto giocare soltanto dopo il rilascio dalla prescritta autorizzazione.

Chiedeva, di conseguenza, l'accoglimento dell'appello.

L'appello della A.S. Luzzese, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

Risulta dalla nota in data 30.1.2004, a firma del segretario della F.I.G.C. ed inoltrata alla A.S. Belvedere, e soprattutto dalla "Richiesta di tesseramento" a questa allegata, che il tesseramento del Matich, "non professionista di nazionalità italiana proveniente da Federazione estera", è stato autorizzato con decorrenza dal 29.1.2004.

Ne consegue, proprio sulla base degli argomenti della società appellante relativa all'ipotesi del possesso da parte del Matich della cittadinanza italiana (che detto calciatore risulta certamente avere), che la sua posizione al momento di scendere in campo il giorno 8.2.2004 era regolare.

L'appello proposto deve essere, di conseguenza, respinto.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi, la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S. Luzzese di Luzzi (Cosenza). Ordina incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELLA CATANZARESE CALCIO AVVERSO DECISIONE MERITO GARA CATANZARESE CALCIO/MAESTRELLI CALCIO A 5 DEL 17.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 292 del 27.2.2004)

La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 292 del 27 febbraio 2004, in accoglimento del reclamo della società Maestrelli Calcio a 5, annullava la decisione del Giudice Sportivo, che aveva comminato alla predetta società la punizione della perdita della gara Catanzarese Calcio/Maestrelli Calcio a 5, disputata in data 17.1.2004, con il punteggio di 6-0, ai sensi dell'art. 12 comma 5 lettera a) C.G.S., per la posizione irregolare, in quanto squalificato, del calciatore Spanò Matteo e di conseguenza, omologava il risultato acquisito sul campo della predetta gara (3-4).

La Commissione Disciplinare perveniva alla predetta decisione avendo ritenuto che il calciatore Spanò aveva partecipato regolarmente alla gara Catanzarese Calcio/Maestrelli Calcio a 5.

Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. la società Catanzarese Calcio, con una serie di motivi in fatto e in diritto, richiedendo l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, come già deliberato dal Giudice Sportivo.

L'appello è infondato e non può essere accolto in quanto la motivazione della Commissione Disciplinare è condivisibile e deve intendersi qui riportata.

I motivi di appello non inficiano questa conclusione.

La Commissione Disciplinare ha correttamente ritenuto, infatti, che l'esclusione di una società dal campionato (evenienza riguardante l'Avellino Five Soccer, che non si era presentata a disputare la gara Maestrelli Calcio a 5/Avellino Five Center del 3.1.2004 ed era stata esclusa dal campionato, trattandosi della quarta mancata presentazione), ai sensi dell'art. 53 comma 5 N.O.I.F., produce effetti ai soli fini della classifica e "non travol-

ge anche le ulteriori conseguenze delle gare disputate dalla società esclusa che, dunque, restano valide per tutte le conseguenze e gli effetti diversi (come quello in esame, riguardante la posizione dello squalificato calciatore Spanò, che non aveva partecipato alla predetta gara) dalla formazione della classifica”.

La società ricorrente, dopo avere ripercorso l'iter processuale della vicenda in esame e aver sostenuto che la presente problematica è stata già affrontata dalla C.A.F. in altra occasione, mentre in realtà si tratta di situazione con diversi presupposti di fatto, si limita a riproporre considerazioni già correttamente affrontate dalla Commissione Disciplinare senza confutarla con nuovi argomenti.

Nessun rilievo hanno, infine, le date delle due gare in esame.

L'appello deve essere, quindi, respinto e deve essere incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Catanzarese Calcio di Catanzaro. Ordina incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DEL F.C. SPORTING PIETRELCINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PADULI/PIETRELCINA DEL 6.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 57 del 26.2.2004)

Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società Calcio Paduli in relazione alla gara in oggetto, ritenuto lo stesso fondato essendo emersa la posizione irregolare del calciatore Boscia Giuseppe, il quale è risultato tesserato per la società Sporting Pietrelcina solo dal 19 dicembre 2003 e quindi in data successiva a quella di disputa della gara, ha sanzionato l'odierna reclamante con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.

Lo Sporting Pietrelcina F.C., con l'appello in trattazione, deduce esclusivamente, in punto di rito, la mancata regolare trasmissione del menzionato reclamo del Calcio Paduli, e quindi il difetto di contraddittorio ed il conseguente impedimento posto all'esercizio del diritto di controdedurre, espressamente salvaguardato dalle norme procedurali del C.G.S..

L'odierno reclamo risulta fondato e merita pertanto accoglimento, atteso che il Calcio Paduli non ha fornito prova, né alcun elemento risulta comunque agli atti di causa, circa il regolare invio del reclamo introduttivo da parte della predetta appellata in favore dell'attuale ricorrente (Sporting Pietrelcina), pur in indirizzo nell'intestazione del reclamo stesso.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F., decidendo in merito al reclamo come sopra proposto dal F.C. Pietrelcina di Pietrelcina (Benevento), annulla senza rinvio l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania dalla S.S.C. Paduli avverso il risultato della gara suindicata e, per l'effetto, ripristina il risultato di 2-2 conseguito in campo. Ordina restituirsi la tassa versata.

